



COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Ufficio Gestione Entrate Tributarie

GUIDA AI TRIBUTI IMU TASI E TARI

2018

N.B. Le presenti linee guida costituiscono un mero promemoria per agevolare i contribuenti ai quali si suggerisce, per una più completa e puntuale informazione, la lettura integrale del Regolamento IUC, modificato ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 27 marzo 2018, e delle delibere dei singoli tributi.

REGOLAMENTO E DELIBERE SONO CONSULTABILI

SUL NOSTRO SITO ISTITUZIONALE :

www.comune.ruvodipuglia.ba.it

SUL SITO DEL MEF – DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

www.finanze.gov.it

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU 2018

In data 27 marzo 2018 il Consiglio Comunale ha approvato, con Delibera n° 16, le aliquote IMU 2018 di seguito riportare:

Le disposizioni generali dell'IMU restano invariate rispetto agli anni precedenti pertanto, per la lettura dei requisiti generali, si rimanda alla guida I.U.C. 2017.

SI SEGUITO SI SINTETIZZAN O LE ALIQUOTE VIGENTI

TIPO IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE	COD.TRIB.
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE Cat. A/1-A/8-A/9	6,00 x mille	€. 200,00	3912
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (tutte le altre categorie)	ESENTI	=====	=====
ALTRI FABBRICATI AREE FABBRICABILI	10,60 x mille		3918
FABBRICATI CAT. "D"			
⇒ Quota STATO	7,6 x mille		3925
⇒ Quota COMUNE	3,0 x mille		3930
FABBRICATI RURALI <u>STRUMENTALI</u>	ESENTI		
TERRENI AGRICOLI	ESENTI		

Importo minimo dovuto €. 12,00

SCADENZE DI PAGAMENTO:

1^a rata (acconto) 16 giugno 2018

2^a rata (saldo) 16 dicembre 2018

ATTENZIONE

Per agevolare il calcolo dell'imposta IMU, sul sito istituzionale del comune di Ruvo di Puglia,

www.comune.ruvodipuglia.ba.it

Sarà presto disponibile il link – IUC 2018 - che consentirà di effettuare il calcolo dell'imposta dovuta con contestuale stampa del mod. F24.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato esclusivamente mediante modello F24.

Il codice catastale del Comune di Ruvo di Puglia è:

H645

Il contribuente per effettuare il versamento dell'imposta deve utilizzare i seguenti codici tributo:

Codice 3912 - abitazione principale e relative pertinenze	COMUNE
Codice 3916 - aree fabbricabili	COMUNE
Codice 3918 - altri fabbricati	COMUNE
Codice 3925 – imposta immobili cat. “D”	QUOTA STATO
Codice 3930 – imposta immobili cat. “D”	QUOTA COMUNE
Codice 3923 - interessi da accertamento	COMUNE
Codice 3924 - sanzioni da accertamento	COMUNE

Nel caso l'importo da versare a titolo di acconto risultasse inferiore al minimo stabilito di €. 12,00 il dovuto complessivo su tutti gli immobili, in ragione d'anno, sarà versato con la rata a saldo.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU

Il termine di presentazione delle dichiarazioni di variazione IMU 2017 è fissato al 30 giugno 2018.

COME PAGARE L'IMU DALL'ESTERO

Il versamento può essere effettuato con vaglia postale internazionale ordinario, o con bonifico bancario:

IBAN: IT52 X 05424 04297 000 000 000 389

BIC SWIFT: PBAIT3B

intestato a Tesoreria Comunale – Ruvo di Puglia –

BANCA POPOLARE DI BARI – Filiale di Ruvo di Puglia

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI 2018

In data 27 marzo 2018 il Consiglio Comunale ha approvato, con Delibera n° 17, l'Azzeraamento delle Aliquote TASI 2018

Nel Comune di Ruvo di Puglia, anche per l'anno 2018, in applicazione di quanto stabilito dalla Legge, si azzera l'applicazione della TASI per le abitazioni principali e loro pertinenze.

TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI 2018

In data 27 marzo 2018 il Consiglio Comunale ha approvato:

- con Delibera n° 18 il Regolamento comunale IUC aggiornando la componente TARI
- con Delibera n° 20 le Tariffe TARI 2018 e le scadenze di pagamento.

SCADENZE DI PAGAMENTO 2018

La Tassa sui Rifiuti, per l'anno 2018, viene riscossa in QUATTRO rate. Le scadenze di pagamento stabilite sono le seguenti:

✓ 1^ RATA	30 APRILE 2018
✓ 2^ RATA	30 LUGLIO 2018
✓ 3^ RATA	30 SETTEMBRE 2018
✓ 4^ RATA	30 NOVEMBRE 2018

Il pagamento, deve essere effettuato utilizzando i Modelli F24 già predisposti e recapitati a domicilio di ciascun contribuente. Il contribuente può scegliere di versare il dovuto sia a rate che in unica soluzione rispettando, in base alla scelta effettuata, le scadenze su indicate.

La TARI può essere pagata:

- presso gli uffici postali
- presso gli sportelli bancari
- presso le tabaccherie abilitate alla riscossione
- tramite home Banking

Se si sceglie di effettuare il versamento presso le tabaccherie abilitate alla riscossione, **si rammenta che deve essere utilizzato il Codice fiscale corrispondente al Contribuente intestatario della Bolletta.**

Se, invece si sceglie di utilizzare l'home Banking, **si invita a porre estrema attenzione nel ricopiare la stringa numerica "dell'identificativo operazione" riportata nei singoli F/24 allegati.**

TARIFFE TARI 2018

Utenze domestiche

	Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€)
1 componente	€. 1,02	€. 72,12
2 componenti	€. 1,18	€. 129,82
3 componenti	€. 1,28	€. 165,88
4 componenti	€. 1,37	€. 187,51
5 componenti	€. 1,38	€. 209,15
6 o più componenti	€. 1,33	€. 245,21

L'importo totale della tariffa si ottiene moltiplicando il valore unitario della parte fissa (€/mq) per la superficie dell'utenza domestica (dal 2018 comprensiva della superficie delle pertinenze) e sommando al valore ottenuto l'importo della parte variabile.

Utenze non domestiche

ATEGORIE ATTIVITA'	DESCRIZIONE	Euro/Mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,70
2	Cinematografi e teatri	1,24
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,37
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,37
5	Stabilimenti balneari	1,32
6	Esposizioni, autosaloni	1,29
7	Alberghi con ristorante	3,80
8	Alberghi senza ristorante	3,20
9	Case di cura e riposo	3,38
10	Ospedali	3,23
11	Uffici, agenzie, studi professionali	3,38
12	Banche ed istituti di credito	1,80
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	3,20
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,80
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,10
16	Banchi di mercato beni durevoli	4,47
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere estetista	4,47
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,90
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,42
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,24
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,70
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	12,78
23	Mense, birrerie, amburgherie	9,58
24	Bar, caffè, pasticceria	9,62
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,86
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,88
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	16,62
28	Ipermercati di generi misti	6,21
29	Banchi di mercato genere alimentari	12,60
30	Discoteche, night club	2,90

L'importo totale della tariffa si ottiene moltiplicando il valore unitario (€/mq) per la superficie dell'utenza.

NOVITA' TARI INTRODOTTE DAL NUOVO REGOLAMENTO

in materia di Pertinenze e di numero degli occupanti delle Utenze Domestiche

In merito alle modifiche introdotte nel Regolamento I.U.C., di seguito si riporta il testo dei novellati Artt. 16D e 17D

ART. 16 D - Tariffa per utenze domestiche

(in vigore dal 1° gennaio 2018)

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi (tabella 1b coefficiente Ka SUD).

2. La quota variabile della tariffa è invece rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificati per Kg., prodotta da ciascuna utenza domestica, applicando un sistema presuntivo, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (tabella 2 coefficiente Kb).

3. I coefficienti Ka e Kb, rilevanti nel calcolo della tariffa, sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 17 D - Occupanti le utenze domestiche

(in vigore dal 1° gennaio 2018)

1. Per le utenze domestiche ad uso abitativo condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che di fatto dimorano nella stessa unità immobiliare.

2. Per le utenze domestiche, condotte da soggetti non residenti nell'immobile, tenute a disposizione (cosiddette "seconde case") se detenute:

a) da soggetti residenti nel Comune, si assume come numero degli occupanti quello risultante in anagrafe.

Se detenute:

b) da soggetti non residenti nel Comune e da cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello indicato dal contribuente nella dichiarazione; in mancanza di tale indicazione, il numero degli occupanti viene fissato in n° 3 unità.

3. Per le utenze domestiche occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1° gennaio dell'anno di tassazione. Per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Nel caso di variazioni successivamente intervenute queste verranno conguagliate nell'anno successivo.

5. La superficie di riferimento per le iscrizioni o le vulture d'ufficio è quella risultante in Ufficio se già misurate, in mancanza quella pari all'80% della superficie catastale di cui al DPR n° 138/1998, fornita dall'Agenzia delle Entrate/Territorio. La superficie complessiva delle utenze domestiche, autonomamente censite in catasto, non è mai frazionabile tra più soggetti passivi.

6. Solo ed esclusivamente ai fini della determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche, sono considerati presenti nel nucleo familiare i membri temporaneamente domiciliati altrove per un periodo inferiore ad un anno.

Se l'assenza è superiore ad un anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa per i seguenti casi e a condizione che l'assenza sia richiesta e adeguatamente documentata:

a) servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero o in altra regione italiana;

b) frequenza di corsi di studio universitari effettuati all'estero o in altre regioni italiane;

c) degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari.

7. Le cantine, le autorimesse, le soffitte o gli altri luoghi di deposito, ai fini della tassazione, catastalmente identificate nella categoria "C" e rientranti nel perimetro urbano, se detenute:

a) da persone fisiche, prive nel comune di utenze abitative, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante e pertanto viene applicata sia la parte fissa che la parte variabile della tariffa.

b) da persona giuridica, si considerano utenze non domestiche. (Cat.3 autorimesse e magazzini senza vendita diretta).

8. I depositi, le autorimesse, catastalmente identificate nella categoria "C", che non rientrano nel perimetro urbano, ossia insistenti nelle zone non servite dal servizio di raccolta dei rifiuti, occupate o condotte da persone fisiche si considerano utenze domestiche condotte da un occupante e pertanto, ai fini della tassazione, viene applicata sia la parte fissa che la parte variabile della tariffa.

9. Per le unità immobiliari destinati ad attività ricettiva (affittacamere, Bed and Breakfast, case vacanza etc.) gestite in forma non imprenditoriale, ai fini della determinazione della tariffa, si considera un numero di occupanti pari al numero massimo di posti letto autorizzati.

AGEVOLAZIONI E/O ESENZIONI TARI

Restano ferme le riduzioni e le esenzioni già precedentemente previste dal Regolamento.

PER LE UTENZE DOMESTICHE

- **riduzione 70%** per le unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili a causa di stati di calamità naturali (frane, alluvioni etc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di sgombero da parte dell'autorità competente.
- **riduzione 30%** per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale dai non residenti,
- **riduzione 70%** per le zone non servite dalla raccolta "porta a porta", se la distanza dai perimetri che delimitano le zone servite dal servizio P.A.P. superi 3000 mt.,
- **riduzione 60%** per le zone non servite dalla raccolta "porta a porta", se la distanza dai perimetri che delimitano le zone servite dal servizio P.A.P. non superi 3000 mt.,
- **Esenzione** per le famiglie che si trovano in grave disagio sociale ed economico.

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- **riduzione del 15 % o del 30%**, a seconda della tipologia di attività svolta, per la produzione di rifiuti speciali non assimilati, non conferibili al pubblico servizio da dimostrare con esibizione di apposita documentazione dettagliatamente indicata nel Regolamento TARI. Per detta riduzione le Attività interessate devono **OBBLIGATORIAMENTE** presentare entro il 30 giugno 2018, pena la non ammissione, formale richiesta da indirizzare al Direttore d'area 2 – Ufficio gestione Entrate Tributarie del Comune di Ruvo di Puglia, in Via Ostieri, 14., corredata dalla documentazione stabilita nel Regolamento Comunale.
- **riduzione del 50 %** per le attività commerciali e artigianali aventi la propria sede operativa in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori di realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
- **riduzione del 10 %** per l'avvio al recupero rifiuti assimilati, tramite gestore privato, di un quantitativo - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – rappresentante almeno il 60% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, da richiedere annualmente entro il mese di gennaio dell'anno cui si riferisce.
- **Esenzione**, anche **per le annualità 2018 e 2019**, per tutti coloro che, al fine di ripopolare il "Nucleo Antico – Centro Storico", aprono, trasferiscono o subentrano un'attività commerciale.

AGEVOLAZIONI TARI PER I RESIDENTI ALL'ESTERO

E' considerata adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare (escluse quelle di categoria A/1 – A/8 e A/9) e relative pertinenze, possedute dai cittadini italiani iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Per tali abitazioni, l'Art.9bis comma 2 del D.L. 47/2014, convertito in Legge n° 80/2014, dispone la **riduzione di 2/3 (75%)** del tributo TARI.

Per usufruire della agevolazione TARI, i contribuenti interessati devono obbligatoriamente fare specifica richiesta al comune entro il 30 giugno 2018, specificando di essere iscritti all'AIRE e allegando certificazione rilasciata dal paese di residenza che attesti lo stato di quiescenza

COME PAGARE LA TARI DALL'ESTERO

Il versamento può essere effettuato con vaglia postale internazionale ordinario, o con bonifico bancario:

IBAN: IT52 X 05424 04297 000 000 000 389

BIC SWIFT: PBAIT3B

intestato a Tesoreria Comunale – Ruvo di Puglia – **BANCA POPOLARE DI BARI – Filiale di Ruvo di Puglia**

PER LE RIDUZIONI ED ESENZIONI INNANZI RIPORTATE, I CONTRIBUENTI SONO INVITATI A PRENDERE VISIONE DEL REGOLAMENTO PER UNA PUNTUALE E DETTAGLIATA INFORMAZIONE.

NOVITA' TARI INTRODOTTA DAL NUOVO REGOLAMENTO in materia di obbligo di dichiarazione

In merito alla modifica introdotta nel Regolamento I.U.C, di seguito si riporta il testo del novellato **Art. 29D**.

ART. 29 D - Obbligo di dichiarazione (in vigore dal 1° gennaio 2018)

1. *I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:*
 - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
 - la tipologia di attività effettivamente esercitata;
 - le utenze locate o concesse in comodato d'uso a persone fisiche o imprese
 - i dati catastali dell'unità immobiliare.
2. *Per i nuclei familiari di residenti, le variazioni anagrafiche rilevanti ai fini tributari saranno direttamente applicate dall'ufficio. I residenti sono tenuti a dichiarare il numero e i dati degli occupanti non appartenenti alla famiglia anagrafica (nucleo familiare) e la relativa variazione degli stessi.*
3. **Al fine di garantire annualmente il rispetto del principio di equità fiscale con conseguente corretta emissione del ruolo ordinario/lista di carico, per tutte le utenze domestiche si opererà d'ufficio l'iscrizione o la voltura - con riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune - per i seguenti soggetti:**
 - a) **intestataro della scheda anagrafica (come da certificazione trasmessa dall'Ufficio anagrafe);**
 - b) **coniuge superstite o convivente più anziano nel caso di decesso dell'intestataro della scheda anagrafica e della posizione tributaria;**
 - c) **in assenza di coniuge superstite o convivente più anziano, nel caso di decesso dell'intestataro della scheda anagrafica e della posizione tributaria, in assenza dell'obbligatoria dichiarazione da parte degli eredi, si procederà all'iscrizione d'ufficio in base ai seguenti criteri:**
 - **al titolare di un diritto reale con la maggior quota di possesso,**
 - **in caso di parità di quota di possesso, al titolare di un diritto reale più anziano residente nel Comune di Ruvo di Puglia.**
4. *La dichiarazione presentata da tutti i soggetti passivi può essere rilasciata con le seguenti modalità:*
 - *Direttamente allo sportello dell'Ufficio Tributi*
 - *Tramite invio a mezzo di posta elettronica al sito istituzionale dell'Ufficio*
 - *Tramite invio a mezzo di posta elettronica certificata dell'Ente (PEC)*
 - *Mediante utilizzo del servizio postale*
5. *La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità restino invariate fatta eccezione per il rinnovo della richiesta di agevolazioni e/o esenzioni che vanno annualmente richieste, pena la perdita delle medesime.*
6. *L'Ufficio provvede alla rettifica e/o integrazione di ogni elemento (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la rettifica dei Mq., la modifica della categoria d'uso, la decorrenze ecc.) che risulti incoerente con le informazioni in proprio possesso. Le somme così dovute sono poste in riscossione ordinaria ed il relativo pagamento perfeziona l'obbligo dichiarativo in capo al contribuente. In caso di mancato pagamento, resta salvo il potere di irrogare le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione mediante emissione di apposito avviso di accertamento.*